COMUNE DI URI

PROVINCIA DI SASSARI

COPIA



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 29 del Reg.	Oggetto:	Gestione in forma associata del servizio di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani mediante
Data 30-05-2022		delega all'Unione dei Comuni del Coros. Determinazione e presa d'atto del Piano Finanziario (PEF) 2022-2025.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **trenta** del mese di **maggio** alle ore **15:10** nella Aula Consiliare Eleonora D'Arborea, in Prima convocazione in sessione **Straordinaria**, partecipata ai Signori Consiglieri con rispettivi avvisi e risultano all'appello nominale.

	Dettori Matteo Emanuele			Р	Murru Francesco	Р
	Fiori Antonio Michele		Α	Russo Andrea	Р	
	Petretto Sebastiano			Р	Cirroni Anna Elisabetta	Р
	Mura Virginia			Р	Alvau Pietro	Р
	Cadeddu Anna Maria Sechi Roberto Deriu Giuseppe Giovanni Luigi		Р	Risso Pierpaolo	Р	
			Р	Sechi Maddalena	Р	
			Р			
9	egnati n	13			Presenti n	12

Assegnati n.	13	Presenti n.	12
In carica n.	13	Assenti n.	1

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale. Il Presidente del Consiglio, Sebastiano Petretto, assume la Presidenza della seduta.

Assessori esterni:

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, il Segretario Comunale Dott.ssa Silvia Cristina Contini.

Il Presidente cede la parola al Sindaco, il quale ricorda che il servizio di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è gestito in forma associata mediante delega all'Unione dei Comuni del Coros e che il Consiglio comunale deve prendere atto del Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio e validato dall'Ente di Governo dell'Ambito. Il Piano finanziario, che presenta un costo complessivo di € 292.876,00, ripartiti tra costi fissi e costi variabili, è diminuito di € 10.000 rispetto all'anno scorso. Dal 2019, il costo del servizio ha subito una rilevante riduzione e il differenziale tra i costi risultanti dal Piano annualità 2020 e quelli relativi all'annualità 2019 ammonta ad € 82.883,9 e il Consiglio comunale nel 2020 ha stabilito di provvedere al conguaglio del differenziale nei Piani finanziari degli anni dal 2021 al 2023 in quote costanti annuali di € 27.627,98.

Il Vicesindaco illustra i dati della percentuale di raccolta differenziata, partendo dal raffronto tra l'anno 2018, sotto la "vigenza" del precedente appalto, e l'anno 2019, in cui è iniziato il nuovo appalto del servizio di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Illustra quindi le percentuali di raccolta differenziata degli anni 2020 e 2021, spiegando che l'obiettivo è quello di arrivare a quasi il 90%. Infine, comunica che, tramite l'Unione dei Comuni del Coros, il Comune di Uri ha partecipato a bandi inerenti il servizio.

Il Consigliere Risso chiede qual è il costo del servizio di spazzamento e, nell'evidenziare che è da tempo che non si vede in Paese la macchina spazzatrice, auspica che i cittadini non debbano pagare per un servizio non erogato secondo le modalità previste nel capitolato speciale d'appalto.

Il Sindaco spiega che il servizio di spazzamento ha un costo aggiuntivo e che nell'attuale capitolato speciale d'appalto è previsto come servizio aggiuntivo, non attivato negli ultimi due anni. Le ultime volte in cui è stato attivato è accaduto a seguito di manifestazioni che richiedevano interventi straordinari di spazzamento.

Il Consigliere Risso evidenzia che la riduzione dei costi dell'appalto del servizio ha comportato però il decremento del servizio di spazzamento; segnala la necessità di riattivarlo al fine di garantire la pulizia e il decoro del Paese.

Il Sindaco spiega che il servizio di spazzamento è un servizio aggiuntivo e che sarebbe auspicabile gestirlo a livello sovracomunale, così come proposto anche da altri Comuni appartenenti all'Unione del Coros.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe
 Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
 relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto
 legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui
 smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto
 trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione

- dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Richiamati:

- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e in particolare l'art. 6, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette, all'ARERA, il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 avente ad oggetto l'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 e in particolare l'art. 7 che disciplina le procedure di approvazione del PEF;

Rilevato che è necessario individuare il ruolo di Ente territorialmente competente ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, in quanto la Regione Autonoma della Sardegna ha optato per un modello organizzativo che non prevede la delimitazione degli ATO ai sensi dell'art. 200, comma 7 del d.lgs 152/2006, e che tale ente debba essere individuato nell'Unione dei Comuni del Coros che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il Comune di Uri;

Preso atto che l'art. 43, comma 11 del d.l. 50/2022 ha previsto una modifica dell'art. 3, comma 5-quinquies del d.l. 228/2021, convertito in l. 15/2022 "nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'annodi riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le consequenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

Dato atto che l'Unione dei Comuni del Coros, quale ente di governo dell'ambito, ha approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 18 del 25/05/2022 il Piano economico finanziario per l'esercizio 2022-2025 e i relativi allegati;

Esaminato il piano finanziario validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, il quale espone un costo complessivo di € 292.876,00, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Richiamata l'ultima parte del comma 5 dell'art. 107 del decreto legge n. 18/2020, in base al quale "l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Rilevato che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e quelli determinati per l'anno 2019, come risultanti dal piano finanziario approvato per il medesimo anno, ammonta ad € 82.883,94, e che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28/12/2020 si è ritenuto di provvedere al conguaglio del predetto differenziale nei piani finanziari degli anni dal 2021 al 2023 in quote costanti annuali di € 27.627,98;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Ritenuto per quanto sopra, di prendere atto del Piano finanziario 2022-2025, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, con i relativi allegati i quali devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione espressa per alzata di mano riportante il seguente esito: otto voti a favore e quattro astenuti (Consiglieri Risso, M. Sechi, R. Sechi, Deriu).

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

di prendere atto del Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2022-2025 e i relativi allegati, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2022-2025, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 devono essere trasmesse, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

di dichiarare, a seguito di separata votazione favorevole e unanime espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di provvedere all'approvazione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2022.

Ai Sensi del D. Lgs. 267/2000, art.49, sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 26-05-2022 II Responsabile del servizio F.to **Dott. Claudio Spanu**

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 26-05-2022

Il Responsabile del servizio F.to **Dott. Claudio Spanu**

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

F.to Sebastiano Petretto

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Silvia Cristina Contini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1 del D.lgs. 18.8.2000, n.267 e art.32 della Legge 18 giugno 2009 n.69) SI ATTESTA

Che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione in data odierna sul sito web istituzionale di questo comune per quindici giorni consecutivi, dal 09-06-2022 al 24-06-2022, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e dell'art. 32, comma 1 della legge 18.06.2009 n.69.

Contestualmente viene trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000. **Uri**, 09-06-2022

N. pubblicazione: 688 del 09-06-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Dott.ssa Letizia Sanna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 del D.lgs 18.8.2000, n.267)

IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA

Che la presente deliberazione è diventata esecutiva: **in data** 30-05-2022 poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Silvia Cristina Contini

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Uri, 09-06-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Silvia Cristina Contini